

Allegato "A" alla Racc. n, 14408

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e del successivo regolamento di applicazione di cui al D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315, la Fondazione denominata "FONDAZIONE PAULUS".

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Pozzuoli (NA) alla Via Fasano n. 9.

ARTICOLO 3

DURATA

La Fondazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previsti dal presente statuto e dalla legge.

TITOLO II

SCOPO - PATRIMONIO

ARTICOLO 4

SCOPO

La Fondazione non persegue fini di lucro, fonda le sue attività sul volontariato ed ha lo scopo, nel solo ambito territoriale della Regione Campania di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della "solidarietà che è il nome nuovo della carità evangelica".



A tal fine, la Fondazione intende:

- a) aiutare a prevenire il fenomeno dell'usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione;
- b) sviluppare un'azione preventiva ed educativa volta a raggiungere una giusta cultura anti-debito, unitamente ad un maggior senso di responsabilità individuale e sociale;
- c) prestare, nei confronti di chi versa in stato di difficoltà economiche o finanziarie, idonee garanzie al fine di consentire l'accesso al credito, altrimenti precluso, da parte di banche, società finanziarie o enti creditizi che abbiano dato prova di responsabilità e sensibilità al problema, eventualmente istituendo sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie (operatori economici, lavoratori dipendenti, studenti ecc.);
- d) assumere ogni iniziativa utile a favore di sin-

goli, di famiglie, e di piccole imprese, a rischio di usura;

e) stipulare convenzioni con Istituti di Credito;

f) informare attraverso pubblicazioni, materiale audiovisivo, programmi radiotelevisivi, conferenze, congressi, convegni e ogni altra attività atta a far conoscere e aiutare la lotta contro l'usura, la miseria, la povertà per valorizzare la dignità umana;

g) promuovere occasioni di consulenza, informazione ed assistenza sui sistemi di finanziamento per promuovere la cultura finanziaria e prevenire il ricorso al credito illegale;

h) offrire il proprio contributo alla lotta contro il fenomeno dell'usura, svolgendo attività, connesse con lo scopo statutario, di prevenzione e di assistenza e solidarietà' a soggetti danneggiati da attività usuarie ed estorsive;

i) organizzare, nel predetto settore di attività, convegni, gruppi di studio e di ricerca, centri di assistenza;

j) attribuire direttamente, senza corrispettivo, ed eventualmente senza rimborso di capitale, somme di denaro sotto forma di sussidi, contributi o ogni altra forma di sostegno economico;

k) mantenere contatti con enti, istituti, associazioni e organismi aventi scopi similari;

l) promuovere e sostenere l'educazione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori volontari che servono lo scopo della Fondazione;

m) costituirsi parte civile, ai sensi dell'art. 10 della legge 108/96, nei giudizi penali di cui all'art. 1 della medesima legge.

La Fondazione potrà, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.

#### ARTICOLO 5

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione formato dagli apporti e dalle elargizioni liberali, in denaro o in natura, effettuati dal fondatore, sia in sede di atto costitutivo, sia successivamente;

b) dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della fondazione;

c) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni

debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della fondazione;

d) da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a qualsiasi titolo e destinati ad incrementare il patrimonio;

f) dalle somme prelevate dai redditi, che l'Assemblea con propria deliberazione, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio;

g) dai proventi dello Stato;

h) dai proventi della Comunità Europea.

Le donazioni, i lasciti, i legati e le elargizioni in genere, nonché le rendite prodotte dal patrimonio nella misura minima del 10% (dieci per cento) andranno ad aumentare il patrimonio iniziale.

Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione impiega le rendite prodotte dal patrimonio nella misura e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio Generale di cui al successivo articolo 9.

#### ARTICOLO 6

#### FONDI STATALI - LEGGE N. 108/96

Per quanto attiene l'aspetto della prevenzione dell'usura, la Fondazione opera ai sensi e per gli effetti della Legge 7 marzo 1996 n. 108; presso la

Fondazione è istituito, con sovvenzioni pubbliche, un fondo speciale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operante secondo i criteri dettati dalla legge 7 marzo 1996 n.108, dalle sue norme di attuazione ai sensi del D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315 e dalle successive modificazioni e integrazioni.

Tale fondo speciale avrà una separata gestione amministrativa e contabile.

Le necessità del richiedente e/o di coloro che si trovino nello stato di bisogno o nell'imminente rischio di cadervi, raccolte ed istruite dai centri di ascolto periferici, ove istituiti, saranno accertate, con giudizio insindacabile dal Consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite mediante apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio di amministrazione secondo i seguenti criteri di massima:

- a) l'ordine di richiesta e di urgenza;
- b) il numero dei componenti il nucleo familiare;
- c) la serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- d) il senso di responsabilità dell'indebitato;
- e) l'accertamento dell'intera esposizione debitoria;
- f) la potenziale capacità di rimborso;

g) la prospettiva di sottrarre l'indebitato al rischio di usura.

### TITOLO III

#### ORGANI - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

#### ARTICOLO 7

##### ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli Organi della Fondazione sono:

- a) il Comitato Etico;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) Organo di Controllo e Revisione Legale;
- f) il Direttore.

#### ARTICOLO 8

##### COMITATO ETICO

Il Comitato Etico è nominato dal fondatore ed è composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati dall'art. 3 del D.M. del 6 agosto 1996, i quali durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Comitato Etico elegge tra i propri membri, a maggioranza relativa degli stessi, il Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Comitato Etico:

- a) si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno tre volte l'anno;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e di Revisione Contabile ed è chiamato ad esprimere pareri su qualsiasi argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporre al suo esame.

#### ARTICOLO 9

#### CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da un numero minimo di undici, fino ad un massimo di trenta membri, nominati dal Comitato Etico tra le persone che detengono i requisiti morali e professionali compatibili con le finalità della fondazione, i quali rimangono in carica a tempo indeterminato. Possono far parte del Consiglio Generale anche Associazioni, Fondazioni, O.N.L.U.S. o altri Enti in generale, tramite un proprio rappresentante.

Elegge tra i propri membri, a maggioranza relativa dei medesimi, il proprio Presidente, il quale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio Generale è organo consultivo ed ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Comitato Etico riterrà op-

portuno sottoporre al suo esame.

Il Consiglio Generale produce ogni anno una relazione sullo stato della Fondazione sulla base di una relazione dei parroci della Diocesi finalizzata a rilevare il livello di percezione e di efficacia della Fondazione nel territorio diocesano.

La relazione annuale viene consegnata entro il mese di febbraio di ogni anno al Comitato Etico che ne trasmette entro il mese successivo copia con osservazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio Generale, da tenersi almeno una volta l'anno su convocazione del suo Presidente o, in mancanza, del Presidente del Comitato Etico sono valide qualsiasi sia il numero dei propri membri intervenuti e delibera con il voto favorevole di 1/3 (un terzo) dei membri presenti.

I singoli membri del Consiglio Generale, anche se ciò non costituisce dovere giuridico, potranno offrire la loro collaborazione in relazione all'attività professionale esercitata per contribuire a realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della fondazione.

#### ARTICOLO 10

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Comitato Etico, previo parere consultivo del Presidente del Consiglio Generale, composto da tre a cinque membri, scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati dall'art. 3 del D.M. del 6 agosto 1996, i quali durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Comitato Etico.

Qualora per scadenza dall'incarico o per qualsiasi altra ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Etico provvederà, entro tre mesi dalla vacanza, a sostituire i componenti mancanti con deliberazione assunta all'unanimità dei voti dei suoi componenti. Scaduto tale termine, in mancanza di nomina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione proporrà al Presidente del Comitato Etico i nominativi dei candidati, i quali verranno considerati eletti nel caso che il Comitato Etico non si pronunci entro un mese dalla comunicazione della proposta.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge tra i propri membri il Presidente;
- b) elegge, ove ritenuto opportuno, un Vicepresidente che surroghe il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso;
- c) è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione circa il perseguimento dello scopo, redige i regolamenti interni ed i bilanci della fondazione;
- d) istituisce centri di ascolto periferici aventi finalità di raccolta delle richieste e di istruttoria delle pratiche;
- e) delibera eventuali modifiche statutarie con la presenza della maggioranza qualificata dei suoi membri e con l'approvazione dell'unanimità dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre potrà istituire la categoria degli "Amici Sostenitori" della Fondazione.

Detta qualifica, meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo o consultivo, potrà essere attribuita a coloro che spontaneamente e senza altro fine che la ca-

rità cristiana e sociale, vogliano contribuire ad alimentare il patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi in seduta ordinaria per esaminare e discutere l'attività svolta dalla Fondazione, su convocazione del Presidente contenente l'ordine del giorno da trattare nonché, senza formalità di procedura, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e con l'approvazione della maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti

prevale il voto espresso dal Presidente, fatta eccezione per le modifiche statutarie, le quali saranno assunte con la presenza della maggioranza qualificata dei membri e con il voto unanime dei presenti.

#### ARTICOLO 11

##### PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione e presiede il Consiglio di Amministrazione ed i comitati tecnico esecutivi.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, il Vice Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
- b) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, mediante ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
- c) sottoscrive gli atti e tutto quanto occorra e cura l'esecuzione degli atti di volta in volta deliberati;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove

la riforma quando questa si renda necessaria.

## ARTICOLO 12

### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

La Fondazione, per obbligo di legge o per scelta volontaria, può nominare un Sindaco Unico od un Collegio Sindacale e, qualora ne ricorrano i presupposti o non intenda affidargli l'attività di revisione legale dei conti, il Revisore Legale dei conti o una società di Revisione Legale.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai sensi dell'art. 31 del codice del terzo settore, qualora per due esercizi consecutivi vengano superati due dei limiti previsti dal primo comma dell'articolo stesso, deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

### ARTICOLO 13

#### DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Direttore esercita le funzioni direttive, oltre quelle di Segretario del Consiglio di Amministra-

zione con le attribuzioni che saranno dallo stesso stabilite.

Il Direttore collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione per la gestione, l'organizzazione, l'amministrazione e il buon funzionamento della Fondazione.

#### ARTICOLO 14

##### GRATUITA' DEGLI INCARICHI

I componenti di tutti gli Organi della Fondazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### TITOLO IV

##### IMPIEGO ED EROGAZIONI DEL FONDO DI GARANZIA,

##### DEI LEGATI, DELLE DONAZIONI, DELLE RENDITE

##### E DELLE ELARGIZIONI

##### ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

#### ARTICOLO 15

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, con apposita delibera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, le percentuali delle ren-

dite prodotte sia dal patrimonio che dalle donazioni, elargizioni, legati e lasciti, da destinare alle spese di funzionamento della Fondazione nella misura - massima del 30% (trenta per cento) e al fondo antiusura nella misura massima del 50% (cinquanta per cento). Quest'ultimo servirà al raggiungimento degli scopi della Fondazione sia attraverso la concessione del credito senza alcun corrispettivo sia con la beneficenza diretta.

Per quest'ultima, in ogni caso, la percentuale non potrà superare il 60% (sessanta per cento) dello stesso fondo antiusura.

I beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione per il raggiungimento dello scopo verranno scelti in base al regolamento redatto dal Consiglio Di Amministrazione ed emanato di anno in anno con apposita delibera, previo parere, non vincolante, dei vari Comitati.

In particolare, i beneficiari delle garanzie che saranno rilasciate dalla Fondazione con impegno sui fondi di cui all'art. 15 della legge 108/96 e relativo regolamento verranno scelti, previa istruttoria dei centri di ascolto periferici, ove istituiti, dal Consiglio Di Amministrazione, previo parere, non vincolante, dei vari Comitati, secondo

i seguenti criteri:

- \* effettivo stato di bisogno del richiedente;
- \* serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- \* capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- \* fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio Di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

## TITOLO V

### ARTICOLO 16

#### ESTINZIONE

La Fondazione si estingue per le cause previste dall'art. 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno, soddisfatta ogni ragione debitoria, devolvere la somma che dovesse eventualmente residuare alla Caritas della Diocesi di Pozzuoli.

TITOLO VI  
ARTICOLO 17

RINVIO

Per tutto quanto non regolato da questo atto si fa  
rinvio alla normativa vigente in materia.

Firmato

CUOMO Luigi

ADELE MALATESTA LAURINI Notaio Sigillo